

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1953.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Massa Carrara.

#### IL MINISTRO

#### PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1933 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1951, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Massa-Carrara;

Vista la nota n. 837 in data 13 gennaio 1953, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Massa-Carrara comunica che la locale Associazione degli industriali, a seguito dell'avvenuta rescissione del rapporto di impiego con l'Associazione stessa da parte dell'avv. Giovanni Lavagnini, ha designato a sostituirlo il dott. Maurizio dell'Amico;

#### Decreta:

Il dott. Maurizio dell'Amico, è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Massa-Carrara in sostituzione dell'avv. Giovanni Lavagnini.

Roma, addì 14 febbraio 1953

(1191)

Il Ministro: RUBINACCI

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Bardonecchia.

#### IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 8 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 aprile 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'articolo 2 della legge sopracitata l'intero territorio del comune di Bardonecchia;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Bardonecchia senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che il territorio suddetto, oltre a costituire un quadro naturale dove l'opera della natura si fonde con quella dell'uomo offre dei punti di vista dai quali si gode la caratteristica visione della suggestiva chiostra alpina;

#### Decreta:

L'intero territorio del comune di Bardonecchia indicato nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940,

n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

Il Soprintendente ai monumenti di Torino curerà che il comune di Bardonecchia provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 21 febbraio 1953

p. Il Ministro: VISCHIA

#### Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino

Verbale n. 16

Il giorno 9 aprile 1952, debitamente convocata con lettera circolare in data 4 aprile 1952, in una sala della Soprintendenza ai monumenti di Torino si è riunita la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali per trattare del seguente ordine del giorno:

BARDONECCHIA Risanovo vincolato del Comune

(Omissis)

Comune di Bardonecchia.

Il soprintendente a conclusione dei chiarimenti dati sulle motivazioni con le quali fu erudito opportuno elencare l'intero territorio del comune di Bardonecchia fra i complessi di cose da tutelare ai sensi della legge, specifica che detto territorio, nella sua integrità si presenta come un magnifico quadro di insieme, dove la natura esuberante nell'imponente sua manifestazione paesistica è integrata, domata e corretta dalla mano dell'uomo che ha saputo creare oasi di pace contemplativa sulla chiostra alpina, aprire viali ombrosi d'accesso ai boschi, ed erigere villette che mirabilmente si sposano con l'insieme rustico della borgata alpina.

La Commissione, facendo proprie le motivazioni sopra esposte alla unanimità delibera di prospettare al Ministero l'opportunità di elencare l'intero territorio del comune di Bardonecchia fra i complessi di cose da tutelare ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(Omissis)

(1682)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1953.

Protezione temporanea ai brevetti, ai modelli e ai marchi che figureranno nella « XIII Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca e attività affini » di Ancona.

#### IL MINISTRO

#### PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figureranno nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente della « XIII Fiera di Ancona »;